



## *Registro Imprese*

Dir. n. 03

03 marzo 2021

**Oggetto: iscrizione nel REA di cariche tecniche (preposti, responsabili tecnici, direttori, ecc).**

### **II DIRIGENTE**

Tenuto conto delle continue evoluzioni normative e dei nuovi e diversi orientamenti ministeriali in materia tali da ritenere necessario una ricognizione sistematica sull'iscrizione nel REA delle cariche tecniche;

Richiamate le precedenti direttive: 1) la n°06, del 14 aprile 2009, relativa all'iscrizione nel REA di figure tipiche, in ossequio al principio della tipicità, emanata in linea alle posizioni espresse dal MSE, con circolare n°3611, del 20/07/2007, e con nota n°31280, del 07/10/2008; 2) la n°01, del 25 gennaio 2017, relativa all'annotazione facoltativa nel REA di qualifiche per i soggetti che abilitano all'esercizio di un'attività soggetta a regolazione amministrativa di competenza del SUAP (a titolo esemplificativo: commercio al dettaglio settore alimentare, somministrazione alimenti e bevande, panificazione, tintolavanderia), emanata in linea alle posizioni espresse dal MSE con nota n°433917 del 29/12/2016;

Visto l'art. 9, terzo comma, del DPR n°581, del 07 dicembre 1995 che stabilisce che oggetto della denuncia nel REA sono le notizie economiche ed amministrative per le quali la legge prevede che si proceda all'iscrizione o all'annotazione; tale disposizione aggiunge che sono iscrivibili le notizie che non sono già iscritte o annotate nel Registro delle imprese;

Vista, nel dettaglio, la succitata nota prot. 433917, del 29/12/2016, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa di un'organica strutturazione o indicizzazione del REA, ritiene che le Camere di Commercio possono iscrivere nel REA, sulla base degli esiti trasmessi dal SUAP, i soggetti che abilitano, attraverso il possesso di determinati requisiti, l'impresa allo svolgimento di attività soggette a regolazione amministrativa, al fine di acquisire e conservare un patrimonio di informazioni che andrebbe poi recuperato; inoltre, sempre il Ministero, chiude la nota con la possibilità per l'imprenditore, in via del tutto residuale, di comunicare i dati relativi ai soggetti abilitanti;

Vista la circolare del MSE n. 0130767, del 05 aprile 2018, per la nomina del direttore tecnico nelle società di ingegneria e la sua iscrivibilità nel registro delle imprese, ex art. 46, comma 1, lett. C del Dlgs n.50/2016, dove, in assenza di un specifico obbligo pubblicitario, si perviene alla conclusione di una iscrizione su base volontaria, e quindi senza termini prelatori;

Visto il parere del MSE, del 02 gennaio 2020, dato alla CCIAA di Latina, in merito alla possibilità di nominare più responsabili tecnici per l'attività di impiantistica (Dm n.37/2008) e per l'attività di autoriparatori (legge n.122/92), dove in sintesi si è ritenuto possibile la nomina di più RT per l'attività di impiantistica e la non applicabilità del medesimo orientamento invece per gli autoriparatori;

Visto il parere del MSE n. 17378, del 19 febbraio 2010, dato alla CCIAA di Latina, in merito alla non iscrivibilità del direttore tecnico delle imprese edili per i lavori pubblici;  
Ritenuto necessario, quindi, fare una ricognizione sistematica della materia;



## Dispone

- 1) Di ritenere **obbligatorie** e **soggette a termini** le iscrizioni delle seguenti cariche tecniche:
  - ✓ responsabile tecnico (*soggetto diverso dal titolare o dal legale rappresentante*) o soggetto abilitante (*titolare o legale rappresentante*) per l'attività di impiantistica (Dm n.37/2008); è possibile anche l'iscrizione di più responsabili tecnici o soggetti abilitanti per la medesima attività; <codice PTS>
  - ✓ preposto alla gestione tecnica per ogni officina autoriparatori (L. 122/92); <codice PTR>
  - ✓ preposto alla gestione tecnica per la derattizzazione, disinfestazione e sanificazione (Dm n.221/2003); <codice PGT>
  - ✓ preposto per l'attività di agente di affari in mediazione (Dm n.452/90); <codice PGM>
  - ✓ preposto per l'attività di agente e rappresentante di commercio (L. 204/85); <codice PAR>
  - ✓ Responsabile tecnico per acconciatori, uno per ogni sede (art. 15 Dlgs n.147/2012); <codice RTA>
  - ✓ Responsabile tecnico per estetisti, uno per ogni sede (art. 16 Dlgs n.147/2012); <codice RTE>
  - ✓ Preposto per l'attività di mediatore marittimo (L. 478/68); <codice PRS>
  - ✓ Preposto per l'attività di spedizioniere (L. 1442/41); <codice PRS>
  
- 2) Di ritenere **facoltative** e **non soggette a termine** le iscrizioni delle seguenti cariche tecniche:
  - ✓ preposto per il commercio al dettaglio settore alimentare; <codice PGC>
  - ✓ preposto per la somministrazione di alimenti e bevande; <codice PRS>
  - ✓ preposto per la panificazione; <codice PRS>
  - ✓ responsabile tecnico per le tintolavanderie; <codice RTC>
  - ✓ direttore tecnico per le agenzie di viaggio; <codice DT>
  - ✓ direttore tecnico di società di ingegneria; <codice DT>
  - ✓ preposto alla gestione di reparto; <codice PFT>
  
- 3) Di ritenere **non iscrivibili** le seguenti cariche tecniche:
  - ✓ direttori tecnici delle imprese esecutrici di lavori pubblici;
  - ✓ preposto come manutentore del verde;
  
- La pratica telematica Comunica è esente dall'imposta di bollo (dato REA), mentre, è soggetta al pagamento dei vigenti diritti di segreteria previsti per gli adempimenti REA;

## Il Dirigente

(Dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005  
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.